



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11236 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 27.9.2023 e vertente

TRA

DIRIGENTISCUOLA - D.I.S.CONF. - ASSOCIAZIONE SINDACALE-PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, in persona del legale rapp. *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Benedetto Paglione e Benedetto Ronchi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Lucera alla Via Vecchione n.40, in virtù di procura in atti

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*, **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliati *ex lege* in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui sono rappresentati e difesi

RESISTENTI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.3.2023 parte ricorrente - associazione sindacale professionale dei dirigenti scolastici in servizio e in quiescenza – premettendo di essere, a seguito della rilevazione triennale delle deleghe, una delle associazioni sindacali rappresentative sul territorio nazionale ammessa alla contrattazione collettiva ex art. 43 del d. lgs. 165/01 per l'Area Istruzione e Ricerca,

lamentava che con riferimento alla rilevazione del triennio 2022-24, aveva subito una illegittima decurtazione del numero di deleghe riconosciute nel numero di 1032 anziché di 1053, con mancato riconoscimento di 21 deleghe pur regolarmente rilasciate entro il 31.12.2021 e chiedeva al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro di “1) *ordinare ai Ministeri convenuti, ognuno per quanto di competenza, di inserire nel sistema informatico e specificamente nell’Area riservata alla P.A. le 21 deleghe non riconosciute di cui in narrativa e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere in totale 1.053 deleghe nell’Area Istruzione e Ricerca, a valere sulla rappresentatività per il triennio 2022/2024 e le connesse prerogative sindacali; 2) ordinare al Responsabile del Procedimento di trasmettere all’Aran i dati corretti al fine del ricalcolo della rappresentatività e conseguente modifica di quella pubblicata il 22/12/2022”.*

Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all’udienza del 27.9.2023 con la pubblica lettura della sentenza.

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito espressi.

2. Deduce parte ricorrente che:

- l’art. 43 d.lgs. 165/2001 disciplina il periodico accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nel pubblico impiego, al fine di individuare le organizzazioni “rappresentative” da ammettere alla contrattazione collettiva nazionale, individuandole in quelle che abbiano nel comparto o nell’area di riferimento una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale;
- il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato;
- nelle aree della Dirigenza l’unico indice di rappresentatività è, attualmente, il “dato associativo”, non essendo prevista l’elezione delle RSU;
- la procedura per la misurazione della rappresentatività sindacale e, dunque, il riconoscimento del numero delle deleghe, effettuata ai sensi dell’art. 25 del CCNQ 4 dicembre 2017, è svolta, nel caso che ci occupa, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ciascuna per la propria parte di competenza;
- infatti con riguardo ai dati associativi, l’art. 43 pone in capo al MEF, che gestisce le deleghe ed effettua le ritenute sindacali, l’obbligo di trasmettere all’Aran i dati relativi alle deleghe rilasciate in favore delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico, definendo le regole di tale trasmissione, ulteriormente declinate dall’art.25 del CCNQ del 4.12.2017;

- l'Aran provvede a raccogliere i dati sui voti e sulle deleghe (art. 43 comma 7°) e a tale fine, nel suo sito istituzionale è presente un'area riservata alle Pubbliche Amministrazioni attraverso cui le stesse adempiono agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia;
- in particolare nell'area riservata alle pubbliche amministrazioni, è predisposto un applicativo denominato "deleghe sindacali", mediante il quale devono essere compilate le schede di rilevazione dei dati che, ai sensi dell'art. 43 c. 7 d.lgs. 165/2001, devono essere controfirmate da un rappresentante dell'organizzazione sindacale e a tal fine il *report* formato PDF, contenente i dati inseriti nel procedimento è inviato alla organizzazione sindacale interessata ed è controfirmato dal rappresentante legale dell'organizzazione sindacale interessata;
- un dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe, per il triennio 2022/2024, è il numero dei dipendenti in ruolo che hanno rilasciato deleghe all'O.S. entro il 31.12.2021 e la rilevazione va effettuata sulla retribuzione di gennaio 2022;
- nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio 2022 si sia chiusa prima del 31 dicembre 2021, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio 2022 a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio 2022 che quella riferita al mese di febbraio 2022 (in applicazione art. 25, comma 2, del CCNQ del 04/12/2017);
- l'art. 25, comma 2 del CCNQ prevede "*l'obbligo delle Amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega*" e che l'omissione comporta la responsabilità del dirigente inadempiente;
- le Amministrazioni dello Stato si avvalgono, per la gestione degli stipendi, del competente servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (STP) e una volta entrate nella procedura, trovano le schede già compilate "*atteso che i dati vengono trasmessi, in formato telematico, all'applicativo Aran direttamente da SPT*";
- le schede devono poi essere firmate dal rappresentante legale dell'associazione sindacale di appartenenza;
- se all'atto della firma sono rilevate incongruenze e l'o.s. chiede una modifica dei dati, le Amministrazioni effettuano una verifica con SPT;
- i relativi dati vengono poi trasmessi al Comitato Paritetico istituito presso l'Aran ai sensi dell'art. 43 del d. lgs 165/01, costituito per la parte pubblica dall'Aran e per la parte dei lavoratori dalle Confederazioni delle organizzazioni sindacali rappresentative, ovvero di quelle che hanno raggiunto una rappresentatività non inferiore al 5%;

- il Comitato Paritetico è istituito al fine specifico di garantire modalità certe ed obiettive di rilevazione e per la certificazione dei dati e per la risoluzione di eventuali controversie (art. 25 u.c. CCNQ 4.12.2017);
- nel caso di specie con riferimento alla misurazione della rappresentatività sindacale per il triennio 2022/2024, spettavano all'associazione ricorrente 1053 deleghe ed inizialmente erano state invece riconosciute solo 1026 deleghe, mancando quindi 27 deleghe (così rettificando l'iniziale dato ritenuto dall'associazione di 29);
- quindi a seguito di reclamo, di istruttoria del MIM che il MEF confermava erano riconosciute oltre alle originarie 1026 deleghe ulteriori 6 deleghe all'associazione, pervenendosi così al dato finale di 1032 deleghe riconosciute, mancando tuttavia ancora 21 che non venivano riconosciute asserendo che in parte erano state conteggiate e in parte non erano conteggiabili per la mancanza della doppia ritenuta a gennaio e febbraio 2022, sebbene rilasciate entro il 31.12.2021;
- la procedura si è conclusa con la deliberazione del Comitato Paritetico del 5.12.22 n. 11 nel quale era confermato il riconoscimento all'esponente solo 1032 in luogo delle 1053 spettanti, con conseguente danno sull'indice di rappresentatività della stessa e sulle sue prerogative sindacali;
- il mancato computo delle deleghe per la mancata doppia trattenuta era frutto di un ritardo/inadempimento non imputabile alla O.S., ma alle stesse Amministrazioni operanti, nello specifico al MEF ed al MIM, ex art. 25 del CCNQ vigente;
- nonostante fosse stato compilato e trasmesso alle amministrazioni resistenti l'elenco dei nominativi dei dirigenti scolastici che avevano rilasciato la delega entro il 31.12.2021 e non erano stati conteggiati, il problema non era stato risolto neppure dinanzi al Comitato Paritetico, sede deputata proprio alla risoluzione delle controversie, il quale con verbale n. 5 del 22.6.22 e poi con verbale n. 11 del 5.12.22 ha ritenuto di non poter intervenire in merito all'attribuzione del numero di deleghe;
- quindi la procedura si concludeva con la mancata sottoscrizione del rappresentante dell'organizzazione sindacale che non ha certificato i dati, riservandosi di agire in sede giudiziale;
- di qui la necessità del presente giudizio tendente all'accertamento della violazione commessa dalle parti resistenti della normativa specifica e dei principi di cui all'art. 3 e 97 Cost., nonché del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. e di diligenza ex art. 1176 c.c., pure se le attuali 1032 deleghe sono di per sé sufficienti al raggiungimento della soglia di

rappresentatività del 5% e all'ammissione alla contrattazione collettiva e ai benefici sindacali.

3. Deducono le parti resistenti che:

- con circolare n. 2 del 2021 l'ARAN ha avviato la procedura di misurazione della rappresentatività sindacale di cui all'art. 43 d.lgs. 165/2001 per il triennio di contrattazione 2022-2024;
- ai sensi dell'art. 43, co. 1, D.Lgs. 165/2001, *“l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato”*;
- la medesima disposizione disciplina l'attività di rilevazione delle deleghe, disponendo al comma 7 che *“I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati”*;
- le medesime disposizioni sono ulteriormente integrate da quanto previsto dall'art. 25 CCNQ del 4 dicembre 2017 che specifica al comma 2 che: *“il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga, tramite delega di cui è titolare il sindacato. Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore, in quanto la delega diviene effettiva solo a seguito del versamento del relativo contributo”* ed ancora, *“Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, il dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a*

quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio”.

- tale modalità è finalizzata ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fittizie e cioè di quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre, siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva;
- ai fini dell'accertamento della rappresentatività per il periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021;
- inoltre l'art. 43 individua nel comitato paritetico istituito presso l'Aran la sede incaricata della risoluzione concertata delle eventuali controversie sulla rilevazione delle deleghe utili ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale definendone la procedura ai commi 8, 9 e 10;
- nel caso di specie secondo quanto riferito dal ricorrente il Comitato Paritetico ha rigettato ogni contestazione in merito alle deleghe oggetto di causa;
- le Amministrazioni resistenti non hanno partecipato ai lavori del Comitato Paritetico e non sono quindi in possesso di documentazione utile ai fini della definizione della controversia oggi pendente;
- ad ogni modo l'odierno ricorrente non è stato il solo sindacato ad aver contestato i dati contenuti nelle Schede di sintesi estratte dal portale dell'ARAN, avendo proposto reclamo nel solo Comparto e Area istruzione e Ricerca, settore Istituzioni scolastiche, anche altri sindacati per un totale di circa 10.000 deleghe sindacali non riconosciute, i cui esiti negativi dei reclami da essi presentati sono stati conformi all'avvenuta conferma, a seguito della verifica, dei dati numerici sulle deleghe sindacali comunicata dalla competente Direzione del MEF;
- per la misurazione della rappresentatività sindacale per cui è causa, l'Aran ha predisposto un'apposita procedura telematica di rilevazione e trasmissione all'Aran medesima dei dati relativi alle deleghe sindacali per tutte le Amministrazioni gestite da "SPT", fra le quali rientra il Ministero dell'istruzione e del merito;

- dovendo le deleghe sindacali risultare dalle buste paga del personale dipendente delle Amministrazioni gestite da SPT, secondo le modalità descritte dall'art. 25 del CCNQ 4 dicembre 2017, l'Aran ha assegnato all'Amministrazione finanziaria il compito della rilevazione e trasmissione delle deleghe sindacali all'Aran medesima, indicando la medesima Amministrazione finanziaria come unica istanza deputata alla verifica dei dati in esito ad eventuali contestazioni da parte delle sigle sindacali;
- pertanto, la procedura di misurazione della rappresentatività sindacale delineata dalla circolare Aran n. 2/2021 vede per le Amministrazioni gestite da STP, principalmente coinvolta la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione del MEF;
- la competente Direzione del MEF, effettuate le previste verifiche, con riferimento alle deleghe contestate dal sindacato Dirigentiscuola oggetto del presente contenzioso, ha confermato il dato precedentemente comunicato all'ARAN, provvedendo a comunicare all'Amministrazione il dettaglio delle verifiche effettuate dal quale emerge che delle n. 29 deleghe sindacali oggetto di contestazione, n. 16 risultavano già conteggiate nella rilevazione precedentemente trasmessa all'ARAN mediante caricamento sul portale dedicato, di queste n. 5 deleghe risultavano erroneamente attribuite ad altri comparti di contrattazione e n. 13 deleghe non potevano essere ritenute valide ai fini della rilevazione in quanto non risultavano nelle buste paga nelle previste mensilità di gennaio e febbraio 2022;
- segnatamente rispetto alle 5 deleghe erroneamente attribuite ad altri comparti di contrattazione, l'amministrazione rilevava, mediante interrogazione al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito (SIDI), che il personale dipendente che le aveva sottoscritte risultava erroneamente profilato come "docente" (n. 4 deleghe) o come "dirigente amministrativo" (n. 1 delega) piuttosto che come Dirigente scolastico e detta errata profilazione faceva sì che le richiamate deleghe fossero sì conteggiate in favore del sindacato ricorrente, ma attribuite allo stesso sindacato in altri comparti di contrattazione, specificamente nel Comparto Istruzione e Ricerca (personale docente) e nel Comparto Funzioni Centrali (personale dipendente delle amministrazioni centrali);
- in esito al riconoscimento effettuato le suddette deleghe sindacali sono state attribuite al profilo di Dirigente scolastico;
- all'esito delle verifiche effettuate e comunicate al ricorrente, delle n. 21 deleghe sindacali rivendicate in sede giudiziale, n. 11 deleghe non avevano le trattenute previste nelle mensilità di gennaio e febbraio 2022 secondo gli accertamenti effettuati dal competente MEF e pertanto non possono essere oggetto di riconoscimento nel presente giudizio ex art. 25 CCNQ 2017, né potevano essere riconosciuti dall'amministrazione scolastica in sede di

reclamo in quanto oggetto di conferma da parte del competente MEF, mentre le restanti n. 10 deleghe risultavano già conteggiate nella rilevazione conclusiva che ha visto complessivamente riconosciute a Dirigentiscuola n. 1031 deleghe sindacali, non essendo possibile una doppia rilevazione delle stesse;

- il ricorso è dunque infondato.

4. Osserva il Tribunale quanto segue.

Parte ricorrente deduce nel presente giudizio di essere titolare di 1056 deleghe sindacali di dirigenti scolastici alla data del 31.12.2021, riconosciute dalla parte resistente solo in misura di 1031.

Infatti dalla documentazione depositata in atti emerge che nella prima “Scheda di sintesi” erano rilevate n. 1026 deleghe rilasciate da Dirigenti scolastici imputabili all’Area Istruzione e Ricerca, n. 117 deleghe sindacali rilasciate da personale docente a tempo indeterminato (ricadenti nella rappresentatività del Comparto Istruzione e Ricerca), n. 1 delega sottoscritta dal personale ATA (Comparto Istruzione e Ricerca), n. 1 delega sottoscritta da personale docente a tempo determinato (Comparto Istruzione e Ricerca).

Tale scheda di sintesi, notificata al sindacato ricorrente, è stata restituita non sottoscritta con indicazione del reclamo per il mancato riconoscimento di n. 29 deleghe sindacali. In particolare, il sindacato ricorrente contestava la “*non corrispondenza del numero delle deleghe al 31/12/2021*” indicando la “*discordanza di n. 29 deleghe, di cui n. 21 non registrate, n. 6 con codice docente a causa della mancata modifica delle RR.TT.SS. competenti, n. 1 con codice LL00 (dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell’istruzione) e n. 1 attiva a dicembre, ma con revoca a gennaio*” (cfr. doc. 7 fasc. res.).

Risulta altresì che effettuate le dovute verifiche, il MEF con mail del 7.6.2022 confermava il dato numerico precedentemente comunicato all’Aran inviando al MIM, in allegato il prospetto recante il dettaglio delle verifiche stesse (docc. 9, 10 fasc. res.). Dal prospetto emerge, con riferimento a ciascuno dei 29 nominativi contestati dal sindacato, l’esito del controllo: 16 nominativi risultano già conteggiati e 13 nominativi risultano non conteggiabili per la mancanza della prevista trattenuta nelle corrispondenti buste paga nelle mensilità di gennaio e febbraio 2022.

Emerge, inoltre, che con nota del 16.9.22 il MIM abbia riscontrato il reclamo del sindacato chiarendo che, ferma la correttezza dei dati relativi alle deleghe confermati dalla competente direzione del Mef, esso Ministero aveva compiuto le verifiche sul proprio SIDI attribuendo 4 deleghe di docenti che al 31.12.21 risultavano in effetti già assunti nei ruoli dei dirigenti scolastici e 1 delega sottoscritta dal un dirigente scolastico a tempo determinato e quindi assegnando queste

ulteriori 5 deleghe al sindacato e portando così il numero complessivo da 1026 a 1031 (docc. 11, 12 fasc. res.).

5. Tale numero di 1031 deleghe è comunque sufficiente a superare la soglia di rappresentatività del 5% nell'area della Dirigenza scolastica e quindi ad esercitare le relative prerogative sindacali.

Cionondimeno appare sussistere l'interesse ad agire del sindacato ricorrente che ha diritto di vedere accertato l'esatto numero di deleghe.

6. Nella presente sede parte ricorrente indicati i nominativi dei 21 dirigenti scolastici le cui deleghe non sono state conteggiate.

Parte resistente riproduce nella tabella della memoria i nominativi dei 21 dirigenti scolastici oggetto di richiesta nel presente procedimento specificando che di essi, 11 erano privi di ritenuta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 e 10 risultavano già conteggiati.

Le parti sono concordi nell'affermare, non essendovi contestazione sul punto, che le deleghe degli 11 dirigenti scolastici nominativamente indicati siano state tempestivamente rilasciate e trasmesse entro la data del 31.12.2021 e che tuttavia nelle buste paga dei mesi di gennaio e febbraio del 2022 non siano state effettuate le relative trattenute.

La documentazione depositata da parte ricorrente conferma la tempestività del rilascio delle deleghe e della loro trasmissione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato (doc. 9 fasc. ricorrente).

Peraltro, in base al prospetto di cui al ricorso, non contestato *in parte qua*, le trattenute risultano effettuate per 5 di tali dirigenti a marzo 2022, per 2 ad aprile 2022 e per i restanti 4 non risulta affatto eseguita.

Ritiene l'ufficio che il ritardo nella contabilizzazione delle trattenute non possa risolversi in danno del sindacato, essendo certo il tempestivo rilascio della delega (in senso conforme T. Roma sent. 7364/2017).

Quanto alle ulteriori 10 deleghe, non vi sono elementi per accertare se esse fossero o meno state già conteggiate – come sostenuto dall'amministrazione in sede di verifiche e ribadito nella presente sede - e quindi in assenza di una prova, quantomeno indiziaria, dell'erroneità del suo operato deve ritenersi che parte ricorrente non abbia soddisfatto l'onere della prova su di essa gravante.

7. Pertanto in parziale accoglimento del ricorso, i Ministeri convenuti, ognuno per quanto di competenza, vanno condannati ad inserire nel sistema informatico e specificatamente nell'Area riservata alla PA, a partire dal mese di gennaio del 2022, le 11 deleghe di dirigenti scolastici a tempo indeterminato di cui alla tabella contenuta nel ricorso (nominativi dal n. 11 Caiazzo Lucia al n. 21 Palma Graziano) e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi

riconoscere in totale 1042 deleghe (1031 + 11) nell'area della Dirigenza scolastica ed ordinato al Responsabile del Procedimento di trasmettere all'ARAN i dati corretti.

8. In ragione del parziale accoglimento del ricorso e della novità delle questioni affrontate appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riconoscere in totale 1042 deleghe nell'area della Dirigenza scolastica e per l'effetto condanna i Ministeri convenuti, ognuno per quanto di competenza, ad inserire nel sistema informatico e specificatamente nell'Area riservata alla PA, a partire dal mese di gennaio del 2022 le 11 deleghe di dirigenti scolastici come in parte motiva e ordina al Responsabile del Procedimento di trasmettere all'ARAN i dati corretti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Roma, 27.9.2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace